

Procedura, Processo, Procedimento e Provvedimento.
Utili definizioni per la redazione delle
Table dei Procedimenti Amministrativi
(L. n. 241/90; L. 69/2009; L. 190/2012)

È opportuno chiarire il significato dei termini: procedura, processo, procedimento e provvedimento, molto spesso usati senza particolari distinzioni.

Detti termini, invece, devono assumere accezioni loro proprie, soprattutto in ambito amministrativo, dove è indispensabile distinguere atti, attori, autori e documenti, nonché la rappresentazione, in forma scritta, delle stesse azioni.

In particolare:

- la **procedura** consiste in un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra coloro che le attuano, al fine di raggiungere un determinato risultato.

In sostanza, è il "*che cosa*" devo fare per ottenere "qualcosa", descritto sotto forma di "regole" cristallizzate ovvero riconosciute come fossero consuetudini.

La caratteristica rilevante di una procedura è la sua condivisione, ottenuta, per quelle più complesse, attraverso la redazione e l'aggiornamento di un apposito "Manuale delle procedure", che "normalizzi" le procedure e sia, al contempo, di facile divulgazione (es. Manuale del protocollo informatico);

- il **processo** è l'insieme delle risorse strumentali utilizzate e dei comportamenti posti in essere da persone fisiche o giuridiche, diretti tutti all'attuazione di una determinata procedura.

In sostanza, è la risposta che do alla domanda "*chi fa che cosa*".

Il processo, perciò, dipende dalle persone ed anche dagli strumenti dalle stesse utilizzati e viene, di solito, descritto negli organigrammi aziendali.

Naturalmente, ogni procedura può essere retta da più soggetti, anche coinvolti in processi diversi, ma tutti indirizzati all'esecuzione della stessa procedura, pur con la consapevolezza che, essendo i processi affidati a persone, possono essere modificati, anche in funzione di variabili ambientali (es. un attore coinvolto cambia mansioni o, solo, si assenta, la procedura rimane immutata, ma non il processo, che è affidato ad una diversa persona);

- il **procedimento amministrativo**, secondo la definizione tradizionale, consta di una pluralità di atti tra loro autonomi, prodotti in un diverso spazio temporale, ma diretti a perseguire lo stesso fine, vale a dire, l'emanazione del provvedimento finale.

- il **provvedimento amministrativo** è l'atto definitivo, che conclude il procedimento amministrativo e, come tale, può essere impugnato in via giudiziaria.

Quindi, mentre la procedura si riferisce all'attività ed alle regole, il processo agli "uomini ed ai mezzi", il procedimento amministrativo inerisce ad "atti rappresentati in documenti", prodotti all'interno di una procedura o di un processo.

Giova rimarcare che, mentre le procedure ed i processi possono essere realizzati tanto da un ente pubblico quanto da un ente privato, il procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., appartiene alla sfera esclusiva delle PPAA. E questo assume particolare rilievo, poichè determina, tra l'altro, l'obbligo di stabilire i tempi entro i quali un procedimento amministrativo si deve concludere, nonché l'attribuzione degli adempimenti organizzativi (Unità Operativa Responsabile) e soggettivi attribuiti (Responsabile del Procedimento Amministrativo), elementi questi da individuare puntualmente nella

Tabella dei Procedimenti Amministrativi.

Conclusioni

In estrema sintesi, può concludersi dicendo che:

a) ad una "procedura" corrispondono le attività, sequenziali e condivise, descritte sotto forma di regole o di prassi;

b) ad un "processo" corrispondono i modelli organizzativi e le loro variabili;

c) ad un "procedimento amministrativo" corrispondono i documenti amministrativi, in quanto rappresentativi degli atti posti in essere;

d) ad un "provvedimento amministrativo" corrisponde il risultato dell'esercizio del potere attribuito all'Amministrazione e dotato di effetti sul piano dell'Ordinamento Generale.

